

**ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE mod. 500300009/H ed. 2010-12
"CPP CARD PROTECTION FONESAFE - FASTWEB"**

"Il presente documento costituisce un estratto delle Condizioni di Assicurazione, il cui testo integrale è depositato presso la sede legale di CPP sita in Via Paracelso 22, Centro Direzionale Colleoni, 20864 Agrate Brianza MB. ove l'assicurato potrà richiederne copia."

GLOSSARIO

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato
Assicurato: il singolo soggetto il cui interesse è coperto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione Card Protection Plan denominato CPP Fonesafe.

Assistenza: l'aiuto tempestivo fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.

Centrale Operativa: la struttura, in funzione tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24, che organizza, su richiesta dell'Assicurato, le prestazioni di assistenza previste dal contratto di assicurazione Card Protection Plan Fonesafe.

Contraente: Card Protection Plan Limited – Filiale Italiana, che stipula l'assicurazione.

Danno accidentale: tutti i danni esteriormente visibili che pregiudichino il funzionamento dell'apparecchio assicurato, generati da cause esterne, improvvise ed imprevedibili.

Furto: reato previsto dall'articolo 624 del C.P. perpetrato da chiunque s'impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Operatore Fastweb: fornitore del servizio di telefonia mobile all'Assicurato.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Premio: la somma in denaro dovuta dal Contraente all'Impresa.

Sinistro: il verificarsi dello stato di difficoltà o dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Impresa: Filo diretto Assicurazioni S.p.A. - Centro Direzionale Colleoni - Via Paracelso, 14 - 20864 Agrate Brianza - (MB).

Telefono Cellulare: l'apparato di telefonia mobile indicato nel modulo di attivazione/registrazione della polizza.

- Oggetto della garanzia
- Esclusioni relative alla garanzia Danno Accidentale
- Obblighi in caso di sinistro – Danno Accidentale

PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa. **Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto dell'Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.**

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile.

MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Le coperture offerte dall'assicurato decorrono dal giorno della conclusione ed hanno durata di 12 mesi. **E' espressamente escluso il tacito rinnovo per le singole coperture.**

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELL'ASSICURAZIONE- COMUNICAZIONE DEGLI ASSICURATI

L'attivazione della polizza avviene attraverso la pagina dedicata all'offerta presente nella myFASTPage/Area Clienti Fastweb accessibile dal sito www.fastwebsoluzioneimpresa.it/ ed effettuata entro 30 giorni dalla data di attivazione della linea telefonica cui è abbinato il telefono assicurato.

Faranno riferimento la data e account indicati nella prima fattura Fastweb successiva alla consegna.

Il mancato rispetto dei termini per la registrazione comporta la perdita del diritto alla copertura.

Comunicazione degli Assicurati

Al momento di attivazione della copertura assicurativa dovranno essere fornite le seguenti informazioni:

1. Dati anagrafici – ragione sociale, partita IVA, nome e cognome del legale rappresentante dell'azienda, sede legale dell'assicurato;
2. Data di attivazione;
3. Numero di telefono;
4. Marca e modello del telefono cellulare;
5. Codice IMEI

La mancata comunicazione all'Impresa delle informazioni sopra indicate non renderà possibile l'erogazione delle prestazioni previste dalla polizza di assicurazione.

MODIFICA DEL TERMINALE ASSICURATO

Nel caso l'Assicurato voglia trasferire l'assicurazione su un altro telefono cellulare oppure debba modificare qualcuno dei dettagli precedentemente forniti dovrà comunicare all'Impresa le variazioni utilizzando l'apposito modulo di registrazione, o via e-mail a

ELENCO NORME

- Pagamento del premio ed effetto dell'assicurazione
- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Modifiche dell'assicurazione
- Durata dell'assicurazione
- **Modalità di attivazione dell'assicurazione- Comunicazione degli assicurati**
- Modifica del terminale assicurato
- Modalità di cancellazione o recesso
- Altre assicurazioni
- Estensione territoriale
- Oneri a carico del contraente
- Rinvio alle norme di legge
- Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
- Obblighi in caso di sinistro
- Criteri di liquidazione

SEZIONE 1 – ASSISTENZA: CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GARANZIA

- Oggetto dell'assicurazione
- Invio SMS di mera cortesia
- Invio di un fabbro per sostituzione serratura
- Rischi esclusi
- Rimborso per le prestazioni indebitamente ottenute
- Mancato utilizzo delle prestazioni

SEZIONE 2 – FURTO: CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GARANZIA FURTO – RAPINA – SCIPPO - UTILIZZO FRAUDOLENTO DEL TELEFONO CELLULARE

- Oggetto della garanzia
- Somme assicurate – Limiti di risarcimento
- Rischi esclusi

SEZIONE 3 – DANNO ACCIDENTALE: CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GARANZIA

fonesafe@cppitalia.it o via fax al numero 039 - 6894293 Il nuovo telefono cellulare potrà essere inserito in copertura a condizione che sia stato acquistato entro e non oltre i 45 giorni precedenti alla comunicazione della variazione.

MODALITÀ DI CANCELLAZIONE O RECESSO

La polizza sarà automaticamente cancellata se l'Assicurato induce in errore l'Impresa omettendo informazioni o fornendole in modo non corretto o presentando reclami falsi. Si accorda con terzi ottenendo benefici indebiti e frodando l'Impresa. Non rispetta i termini e condizioni della polizza e non agisce in buona fede.

L'Assicurato dovrà utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione per ridurre le conseguenze del sinistro. Se l'assicurato non lo fa con l'intenzione manifesta di ingannare l'Impresa, questa sarà libera della prestazione derivata del sinistro e potrà cancellare la polizza, previa comunicazione all'Assicurato.

ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato è esonerato dalla preventiva comunicazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro, l'Assicurato deve tuttavia darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri a norma del terzo comma dell'Art. 1910 c.c.

ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il mondo intero salvo eventuale diversa indicazione per le singole prestazioni.

ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

Gli oneri fiscali e tutti gli oneri stabiliti per legge, relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente.

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è diversamente disciplinato dalla presente polizza, si applicano le disposizioni di legge.

OBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Non appena verificatosi il sinistro, l'Assicurato deve darne immediata comunicazione esclusivamente alla Centrale Operativa, fornendo i dati identificativi personali e della polizza, l'indirizzo ed il recapito telefonico del luogo ove si trova e precisando il tipo d'assistenza richiesto oppure il tipo di sinistro verificatosi.

L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza mentre, in caso di sinistro coperto da rami assicurativi diversi dall'assistenza, l'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

OBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Per tutti i sinistri, fermo quanto eventualmente previsto alle singole sezioni, l'Assicurato deve avvisare immediatamente la Centrale Operativa dalle ore 9:00 alle ore 18:00 durante i giorni lavorativi, (fatta eccezione per la richiesta delle prestazioni di assistenza specificate nella sezione 1 nel cui caso l'Assicurato può contattare la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno), contattando i seguenti numeri telefonici:

800.915478 dall'Italia

039. 6578059 dall'estero

(preceduto dal prefisso per chiamate dall'estero)

(con chiamata a carico del Destinatario)

039. 6057533 Fax

Indicando:

- **Ragione sociale, cognome e nome del legale rappresentante dell'azienda;**
- **Il luogo in cui si trova;**
- **Il numero di telefono dove può essere contattato;**

- **Eventuali altre informazioni richieste dalla Centrale Operativa.**

La Centrale Operativa attiverà la procedura di apertura sinistri.

Successivamente al primo contatto telefonico e per poter attivare la procedura di liquidazione dei sinistri, l'Assicurato deve dare avviso scritto all'Impresa entro 5 (cinque) giorni da quando ne è venuto a conoscenza o da quando ne ha avuto la possibilità e da quando ha raccolto gli elementi necessari alla denuncia del sinistro, ciò ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile.

Nel caso di furto, rapina, scippo ed eventuale utilizzo fraudolento del telefono cellulare, dopo aver provveduto direttamente al blocco della SIM con il proprio operatore, l'Assicurato deve fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo ove è avvenuto il sinistro, indicando il numero dell'IMEI del telefono e precisandone il momento e la causa presunta nonché l'entità approssimativa del danno.

Copia di tale denuncia, unitamente alla fattura Fastweb dell'abbonamento cui è abbinato il cellulare assicurato, deve essere trasmessa all'Impresa.

Se il sinistro è avvenuto all'estero, la dichiarazione dovrà essere ripetuta all'Autorità italiana.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Ogni prestazione di "Assistenza" deve essere richiesta alla Centrale Operativa che interverrà direttamente.

La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in caso contrario l'Assicurato perderà il diritto ad ottenere il rimborso.

Per quanto riguarda le spese rimborsabili secondo le norme contrattuali, è necessario inviare gli originali dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese anticipate dall'Assicurato, alla sede dell'Impresa.

Il diritto all'assistenza decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro entro due giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento.

L'Impresa s'impegna, relativamente alla gestione dei sinistri, a dare riscontro all'assicurato in merito all'esito dell'istruttoria afferente al sinistro denunciato entro 45 giorni dalla ricezione della denuncia. Resta ferma la facoltà dell'assicurato – in caso di omessa e/o intempestiva risposta – di rivolgersi all'Ufficio Reclami dell'Impresa ovvero successivamente all'ISVAP, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE

Il pagamento di quanto contrattualmente dovuto, è effettuato, previa presentazione in originale delle relative note, distinte e ricevute debitamente quietanzate. A richiesta dell'Assicurato l'Impresa restituisce i precitati originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato. **Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle note, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, l'Impresa effettuerà il pagamento di quanto dovuto a termine del presente contratto previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. I rimborsi saranno sempre eseguiti in Italia, in valuta corrente.**

SEZIONE 1 – ASSISTENZA

CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GARANZIA

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa, tramite la Centrale Operativa, fornisce all'Assicurato, le prestazioni di assistenza sotto specificate **fino alla concorrenza dei limiti previsti.**

La documentazione informativa all'Assicurato sarà a cura del Contraente.

INVIO SMS DI MERA CORTESIA



Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni
Decreto del ministero dell'industria, commercio e artigianato
del 20/10/93 (gazzetta ufficiale del 3/11/93 n° 258)



FILLO DIRETTO ASSICURAZIONI S.p.A. con Socio Unico

Sede Legale in Agrate Brianza 20041

Centro Direzionale Colleoni • Via Paracelso, 14

Tel. 039.60.56.804 r.a. • Fax 039.68.92.199 • www.filodiretto.it

Cap. Soc. €11.800.000,00 I.v. • R.E.A. MB 1395446

C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di MB n. 01757980923 • P. IVA IT 02230970960

Società iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese al n. 1.00115

Capogruppo del Gruppo Filo diretto, iscritto al n. 039 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi

In caso di furto, rapina, scippo, smarrimento o danno accidentale del terminale, l'Assicurato, contattando la Centrale Operativa, potrà richiedere l'invio di SMS di mera cortesia ai tre nominativi indicati sull'apposito modulo di registrazione al momento dell'adesione alla copertura o successivamente modificati in qualsiasi altro momento anteriore alla richiesta di assistenza. La Centrale Operativa provvederà ad inviare gli SMS come richiesto dall'Assicurato al fine di informare gli interessati della indisponibilità del telefono cellulare.

La Centrale Operativa declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione delle prestazioni di Assistenza in caso di:

- problemi di connessione;
- ogni circostanza fortuita o imprevedibile;
- cause di forza maggiore.

INVIO DI UN FABBRO PER SOSTITUZIONE SERRATURA

Qualora l'Assicurato, a seguito di un furto, rapina, scippo o smarrimento del telefono cellulare avvenuto congiuntamente alle chiavi d'ingresso relative alla sede e ai distaccamenti – risultanti da visura camerale – dell'Impresa indicata nel modulo di registrazione, necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza, la Centrale Operativa provvede all'invio di detto artigiano tenendo a proprio carico l'uscita e la manodopera fino a un massimo di € 233,00 per sinistro fermo restando che questa prestazione sarà effettuata una sola volta per anno assicurativo.

RISCHI ESCLUSI

Sono esclusi i rischi causati da:

- a) Atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni;
- b) Eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni;
- c) Sviluppo comunque in corso, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- d) Abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- e) Dolo dell'Assicurato.

Valgono inoltre le eventuali specifiche esclusioni previste nelle condizioni che regolano le singole prestazioni.

La Centrale Operativa declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione delle prestazioni di Assistenza in caso di:

- disposizioni delle autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto;
- ogni circostanza fortuita o imprevedibile;
- cause di forza maggiore.

RIMBORSO PER LE PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE

La Centrale operativa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione della prestazione d'assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.

MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o per negligenza di questi, la Centrale Operativa non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto.

SEZIONE 2 – FURTO: CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GARANZIA FURTO – RAPINA – SCIPPO - UTILIZZO FRAUDOLENTO DEL TELEFONO CELLULARE

OGGETTO DELLA GARANZIA

L'Impresa si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti a

Lui derivati dal furto, rapina, scippo del telefono cellulare e dall'eventuale utilizzo fraudolento e più precisamente:

- A) Il rimborso delle spese documentate (fattura di acquisto emessa da Fastweb con l'indicazione del valore complessivo del telefono e dell'eventuale rata mensile in caso di pagamento dilazionato) che l'Assicurato abbia sostenuto per l'acquisto del telefono cellulare rubato, rapinato o scippato.
- B) Il rimborso dei costi per le chiamate derivanti dall'eventuale utilizzo fraudolento ed effettuate nelle due ore precedenti la chiamata di blocco e debitamente documentate dall'elenco delle chiamate in uscita che l'Assicurato dovrà richiedere all'Operatore.
- C) Il rimborso dei costi addebitati dall'Operatore per il mantenimento del numero della linea telefonica della SIM contenuta nel telefono cellulare rubato, rapinato o scippato.
- D) Il rimborso delle spese sostenute e documentate per il recupero del telefono cellulare rubato, rapinato o smarrito in Italia e all'estero. In tali spese s'intendono comprese anche le spese postali e i costi telefonici sostenuti dalla Persona che ritrova il telefono cellulare, per la sua restituzione.

SOMME ASSICURATE – LIMITI DI RISARCIMENTO

Resta convenuto fra le Parti che le somme assicurate ed i limiti di risarcimento sono stabiliti come segue:

- a) relativamente alla garanzia di cui sopra comma A): fino a € 250,00 per sinistro e per anno assicurativo e comunque non oltre il prezzo di acquisto, se inferiore al massimale.
- b) relativamente alla garanzia di cui sopra comma B): fino a € 350,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- c) relativamente alla garanzia di cui sopra comma C): € 10,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- d) relativamente alla garanzia di cui sopra comma D): € 160,00 per sinistro e per anno assicurativo;

RISCHI ESCLUSI

Sono esclusi i danni:

- eventi verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di fabbrica e di edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, d'invasione;
- eventi verificatisi in occasione di esplosione od emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasioni di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- eventi derivanti da disintegrazione dell'atomo;
- eventi causati da dolo o colpa grave e/o da negligenza dell'Assicurato;
- eventi derivanti da fenomeni di catastrofe naturale;
- perdite o danni al software, conseguenti al danno o al furto dell'apparecchio garantito;
- furto del terminale nel quale al momento del sinistro non sia installata una SIM card attiva;
- furto del terminale non indossato (lasciato in casa, in macchina, nella borsa non con sé ecc.);
- furto di accessori e beni di consumo (caricabatteria, batterie, vivavoce, auricolare e similari accessori connessi al Telefono Cellulare stesso).

Resta inteso che, se l'Assicurato esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, perde il diritto all'indennizzo.

SEZIONE 3 – DANNO ACCIDENTALE:



CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GARANZIA

OGGETTO DELLA GARANZIA

L'Impresa si obbliga, una sola volta per anno assicurativo con un massimale di € 95,00 + IVA, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, al rimborso della riparazione dei danni materiali e diretti derivati dal Danno Accidentale ovvero tutti i danni esteriormente visibili, che pregiudichino il funzionamento del Telefono Cellulare, generati da cause esterne, improvvise e imprevedibili e più precisamente, contattando la Centrale Operativa dalle ore 9:00 alle ore 18:00 durante i giorni lavorativi, le seguenti specifiche:

- A. La Riparazione del terminale deve avvenire solo dai centri assistenza tecnica (CAT) autorizzati.
- B. Il carica batterie, la batteria e tutti gli altri accessori complementari al terminale non sono compresi in questa copertura e pertanto la Società di Assistenza tecnica non avrà nessun obbligo di riparazioni di questi oggetti in caso di sinistro.
- C. La garanzia di assistenza in caso di danno accidentale vale solo se l'Assicurato si trova in territorio Italiano.
- D. La garanzia di assistenza in caso di danno accidentale vale solo se il terminale è stato registrato (marca, modello, numero di telefono e codice IMEI), tramite l'apposito modulo di registrazione, precedentemente alla denuncia del sinistro e in base alle modalità definite al precedente punto "Modalità di attivazione dell'assicurazione".

ESCLUSIONI RELATIVE ALLA GARANZIA DANNO ACCIDENTALE

Sono esclusi i Sinistri causati, agevolati e conseguenti a:

- eventi verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di fabbrica e di edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, d'invasione;
- eventi verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasioni di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- eventi causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- eventi derivanti da disintegrazione dell'atomo;
- eventi causati da dolo o colpa grave e/o da negligenza dell'Assicurato;
- eventi derivanti da fenomeni di catastrofe naturale;
- perdite o danni al software, conseguenti al danno o al furto dell'apparecchio garantito;
- mancato funzionamento, guasto, difetti imputabili a cause di origine interna, vizi di fabbricazione, vizi occulti, derivanti da usura dei componenti, qualunque ne sia la causa;
- qualsiasi intervento di pulizia, cura, controllo, manutenzione, adeguamento o riparazione se non autorizzato dalla Centrale Operativa;
- danni causati a parti esterne del terminale in garanzia che non ne pregiudicano il funzionamento (rigature, graffi e scalfitture);
- deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione del terminale, che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- mancato funzionamento (panne) generato da modifiche delle caratteristiche di origine del terminale;
- danni causati o derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni di utilizzo o delle avvertenze del costruttore;
- danni coperti dalla garanzia del costruttore e/o del distributore;

- danni derivanti da installazione, riparazione o manutenzione se non connessi al danno indennizzabile a sensi della presente Polizza;
- qualsiasi malfunzionamento derivante da un uso improprio di elettricità o dall'erronea regolazione dei comandi o da accessori o apparecchiatura non approvati dal produttore;
- danno degli accessori e beni di consumo (caricabatteria, batterie, viva voce, auricolare e similari accessori connessi all'apparecchio stesso);
- danni causati da liquidi.

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO – DANNO ACCIDENTALE

Per tutti i sinistri, non appena verificatosi l'evento, l'Assicurato deve dare immediata comunicazione alla Centrale Operativa dalle ore 9:00 alle ore 18:00 durante i giorni lavorativi.

L'Assicurato durante la conversazione telefonica dovrà fornire i seguenti dati:

- Ragione sociale, cognome e nome del legale rappresente dell'azienda;
- Il luogo in cui si trova;
- Il numero di telefono dove può essere contattato;
- L'indirizzo della sede legale dell'azienda;
- Eventuali altre informazioni richieste dalla Centrale Operativa.

Ogni prestazione di assistenza tecnica deve essere richiesta alla Centrale Operativa. La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza tecnica; in caso contrario l'Assicurato perderà il diritto a ottenere il rimborso. Il diritto all'assistenza decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro nei tempi concordati.



Ai sensi della vigente normativa, CPP consegna al contraente/assicurato il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente/assicurato.

PARTE I:**Informazioni relative all'intermediario CPP**

Cognome e nome o ragione sociale:	Card Protection Plan Ltd.
Nazione di appartenenza:	Regno Unito
Sito internet di registrazione stato d'origine:	www.fsa.gov.uk
Numero di registrazione stato d'origine:	311489
Autorità di vigilanza:	Financial Service Authority
Indirizzo sede italiana:	Via Paracelso, 22 - 20864 Agrate B.za (MB)
Recapito telefonico:	039/657801
Data di inizio dell'attività in Italia:	16 Gennaio 2005
Tipologia dell'attività:	Assicurativa
Responsabile dell'attività:	Walter Bruschi

Gli estremi identificativi e di iscrizione di CPP possono essere verificati, consultando l'elenco degli intermediari dell'Unione Europea annesso al RUI, sul sito internet dell' ISVAP (www.isvap.it)

Informazioni relative alla Compagnia Filo diretto Assicurazioni S.p.A.

Ragione sociale:	Filo diretto Assicurazioni S.p.A.
Nazione di appartenenza:	Italia
Sede Legale:	Via Paracelso, 14 - 20864 Agrate B.za (MB)
REA:	1395446
Autorità di vigilanza:	ISVAP
Recapito telefonico:	039/6056804
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni	
Decreto del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato del 20/10/93 (Gazzetta Ufficiale del 03/11/93 n. 258)	

PARTE II:**Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi**


Card Protection Plan Ltd. e Filo diretto Assicurazioni S.p.A. nello svolgimento della loro attività non danno origine a potenziali situazioni di conflitto d'interessi.

PARTE III:**Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente/assicurato**

- I premi pagati dal contraente/assicurato all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dall'Impresa, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
- L'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti/assicurati da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- Il contraente/assicurato ha facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'Impresa; il contraente/assicurato, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'Impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n.21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.

La presente dichiarazione viene rilasciata in ottemperanza all'Art. 49 comma 3 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 relativa agli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti/assicurati.

CPP - Card Protection Plan



COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI/ASSICURATI

Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del Regolamento ISVAP n.5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- prima dell'adesione alla proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente/assicurato copia del documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto d'interessi e sulle forme di tutela del contraente/assicurato;
- consegnano al contraente/assicurato copia della documentazione pre contrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- possono ricevere dal contraente/assicurato, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, quali ad esempio Carte di Credito, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con un limite di cinquecento euro annui per ciascun contratto.

La presente dichiarazione viene rilasciata in ottemperanza all'art. 49 comma 3 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 relativa agli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti/assicurati.

CPP - Card Protection Plan

